



Gli  
**approfondimenti**  
di **Publika**

LE NOVITÀ  
DELLA LEGGE N. 44/2012  
IN MATERIA DI PERSONALE

A cura di

Gianluca Bertagna

Numero 49  
Maggio 2012

[www.publika.it](http://www.publika.it)

## LE NOVITÀ DELLA L. 44/2012 IN MATERIA DI PERSONALE

### A cura di Gianluca Bertagna

La legge n. 44/2012 di conversione del Decreto legge cosiddetto Fiscale, ha apportato una serie di novità alla gestione del personale degli enti locali. In questo approfondimento evidenziamo alcuni aspetti fondamentali, creando un ponte tra passato e presente.

### SOMMARIO

1. LE CONDIZIONI PER ASSUMERE.....	2
2. IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI.....	2
3. LA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE.....	3
4. LE ASSUNZIONI NEGLI ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITÀ .....	4
5. LE ASSUNZIONI NEGLI ENTI NON SOGGETTI A PATTO DI STABILITÀ.....	4
6. IL LAVORO FLESSIBILE E LE COCOCO.....	5
7. GLI INCARICHI DIRIGENZIALI .....	6

#### 1. LE CONDIZIONI PER ASSUMERE

Rimangono confermate le condizioni per poter assumere. Ricordiamo quindi che l'ente non può procedere ad alcuna scelta discrezionale che possa portare ad un incremento della spesa di personale quando:

- a) ha un rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni);
- b) non ha ridotto (in valore assoluto) le spese di personale rispetto all'anno precedente (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);
- c) non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008).

#### 2. IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

La Legge n. 44/2012 inserisce la previsione di un futuro Dpcm per stabilire le modalità di calcolo del parametro conteggiando anche i valori delle società partecipate.

Nel frattempo rimane comunque l'obbligo di calcolo immediato della percentuale.

RAPPORTO SPESE DI PERSONALE/SPESE CORRENTI	
PRIMA	ORA
<p>E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a</p>	<p>Tutto invariato, ma viene <b>aggiunto</b>: <u>Ferma restando l'immediata applicazione</u> della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto</p>

<p>partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.</p> <p>La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.</p>	<p>con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società</p>
<p><b>Nota:</b> integrazione della possibilità di emanazione di un Dpcm per definire i criteri di calcolo.</p>	

### 3. LA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

Stiamo parlando della riduzione in valore assoluto della spesa di personale. Dall'entrata in vigore della L. n. 44/2012 abbiamo questi obblighi:

#### Enti soggetti a patto di stabilità

- Rispetto delle regole previste dall'art. 1 comma 557 della Finanziaria 2007 (**non modificato** dalla L. n. 44/2008) e quindi...
- Riduzione della spesa rispetto all'anno precedente (Delibera n. 3/2008 Sez. Autonomie Corte dei conti).

#### Enti non soggetti a patto di stabilità:

- Rispetto delle regole previste dall'art. 1 comma 562 della Finanziaria 2007 (modificato dalla L. n. 44/2008) e quindi...
- Contenimento della spesa di personale nel limite di quella sostenuta nell'anno **2008** (in precedenza era 2004).

<b>ENTI NON SOGGETTI A PATTO DI STABILITÀ</b>	
<b>PRIMA</b>	<b>ORA</b>
<p>Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno <b>2004</b>.</p> <p>Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.</p>	<p>Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno <b>2008</b>.</p> <p>Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.</p>
<p><b>Nota:</b> Si cambia l'anno di riferimento per la spesa di personale degli enti non soggetti al patto che passa dal 2004 al 2008.</p>	

#### 4. LE ASSUNZIONI NEGLI ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITÀ

Cambiano le quote del turn-over e le modalità di calcolo per le funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER ENTI SOGGETTI A PATTO	
PRIMA	ORA
I restanti enti (ovvero quelli che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti al di sotto del 50%) possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del <b>20</b> per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.	I restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del <b>40</b> per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.  Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.
<b>Nota:</b> La percentuale passa dal 20 al 40% e vengono previste alcune eccezioni.	

Rimane confermato che, qualora il rapporto tra spese di personale e spese correnti sia inferiore al 35%, sono ammesse le assunzioni per turn-over (e quindi non al 40% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali nell'ambito della polizia locale.

ECCEZIONI SULLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	
PRIMA	ORA
Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;	Viene <b>aggiunto:</b> in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.
<b>Nota:</b> Permane la normativa di maggior favore per le assunzioni nella funzione di polizia locale qualora il rapporto tra spese di personale e spese correnti sia inferiore al 35%.	

#### 5. LE ASSUNZIONI NEGLI ENTI NON SOGGETTI A PATTO DI STABILITÀ

Per questi enti rimane confermata la possibilità di poter procedere ad assunzioni nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (comma 562 della Finanziaria 2007).

## 6. IL LAVORO FLESSIBILE E LE COCOCO

Viene confermato quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del DI n. 78/2010, ma vengono aggiunte alcune deroghe a decorrere dall'anno 2013.

Per il 2012 vale quanto già previsto dall'articolo 1, comma 6 bis del DL 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012

<b>LAVORO FLESSIBILE E CO.CO.CO.</b>	
<b>PRIMA</b>	<b>ORA</b>
<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</p> <p>Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Tutto confermato, <b>ma viene aggiunto:</b></p> <p>A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</p>
<p><b>Nota:</b> Previste deroghe ed eccezioni dal 2013. Nel 2012 rimane valido quanto previsto dal mille proroghe e precisamente:</p> <p><i>Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.</i></p>	

## 7. GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

È stato totalmente riscritto l'art. 19 comma 6 del D.lgs. 165/2001.

<b>INCARICHI DIRIGENZIALI</b>	
<b>PRIMA</b>	<b>DOPO</b>
<p>Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis</p>	<p>Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6- bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma</p>

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a [info@publika.it](mailto:info@publika.it). Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.



Dal 2012 il pacchetto di Publika in materia di servizi in ambito di pubblico impiego diventa ancora più completo.

Con l'obiettivo di dare soluzioni sempre più attuali e specifiche vengono proposti questi strumenti:

- Aggiornamento quotidiano con le News (una notizia singola selezionata oppure servizio completo)
- Aggiornamento mensile con gli Approfondimenti
- Servizio di risposta a quesiti
- Supporto e servizio operativo con la Rivista Personale News.

## La news

Servizio Gratuito

Sul sito di Publika verranno pubblicate ogni giorno lavorativo le novità sulla gestione del personale degli enti locali. Il motto è: una news al giorno.

I nostri esperti sceglieranno le notizie più utili, quelle inevitabili, con i risvolti applicativi più diretti, tralasciando quelle di secondo piano o che ribadiscono concetti già espressi che fanno perdere solo ulteriore tempo.

## Tutte le news

Servizio a pagamento

Per chi desidera è possibile ricevere quotidianamente una mail che contiene tutte le News che poi verranno riportate nella rivista ogni quindici giorni. È il servizio per chi vuole essere ogni giorno al passo in tempo reale con le novità interpretative, di prassi e giurisprudenza e con gli orientamenti applicativi. Il costo è di Euro 60,00 annui.

Possibilità di acquisto scontato insieme al servizio "I quesiti" a 100€ invece di 120€

## Gli approfondimenti

Servizio Gratuito

Continua l'esperienza degli approfondimenti gratuiti. Circa una volta al mese invieremo agli iscritti alla mailing list e renderemo disponibili sul sito, alcuni approfondimenti sulle diverse tematiche. I nostri esperti cercheranno di puntare l'attenzione su alcuni argomenti forti anche se meno tempestivamente rispetto alla rivista Personale News.

## I quesiti

Servizio a pagamento

Il servizio permette di porre due quesiti all'anno allo staff di Personale News. Il costo è di Euro 60,00 annui.

Possibilità di acquisto scontato insieme al servizio "Tutte le News" a 100€ invece di 120€

## La Rivista

Servizio a pagamento

Accanto ai precedenti strumenti, vogliamo offrire un prodotto completo. Sotto il coordinamento editoriale del Dott. Gianluca Bertagna, ogni quindici giorni, verrà inviata tramite posta elettronica una vera e propria rivista sulla gestione delle risorse umane degli enti locali e della pubblica amministrazione.

Con taglio pratico, diretto e di sostanza verranno illustrate le novità intervenute a livello legislativo ed interpretativo. **La rivista vuole però essere soprattutto il luogo delle soluzioni.** I nostri collaboratori infatti, dopo aver approfondito le norme e le analisi della dottrina, proporranno gli atti, la documentazione, le determinazioni per procedere con l'adeguamento alle novità. Bozze, ovviamente, che potranno essere integrate/modificate da parte di ciascuna amministrazione.

Non solo informazioni quindi, ma azioni concrete, dirette... soluzioni!

La rivista sarà tempestiva rispetto alle novità che intervengono nei quindici giorni precedenti. I nostri esperti sanno che il tempo a disposizione degli operatori è sempre meno. Per questo motivo si punterà sulle soluzioni operative.